



# CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

## ORDINANZA SINDACALE

**ORDINANZA N. 16 DEL 03/04/2020**

**OGGETTO:** PROROGA DEI PROVVEDIMENTI PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 SUL TERRITORIO COMUNALE E DELLA CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.

### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

### CONSIDERATO

- che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
- l'Organizzazione mondiale della sanità con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

### VISTI:

- **la delibera** del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **il decreto-legge** 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
- **i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, recanti Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- **l'ordinanza del Ministro della salute** del 20 marzo 2020;
- **l'ordinanza del 28 marzo 2020** adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

### VISTI, da ultimi

- **il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18** (Cura Italia), avente ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19** recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- **da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020** “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 **e' prorogata fino al 13 aprile 2020.**

**PRESO ATTO** che il D.L. n. 19/2020 menzionato all'art.3 prevede:

*“1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.*

*2. I Sindaci **non possono adottare**, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza **in contrasto** con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.*

*3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”*

**PRESO ATTO** altresì della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito:

“[...] Con l'art. 3 si è inteso delineare una cornice normativa all' interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto. E' previsto, in primo luogo, che le ordinanze regionali e comunali, adottate per ragioni di sanità sulla base della normativa in materia, possano essere emanate nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del nuovo decreto-legge, ma con efficacia limitata fino a tale momento e solamente **per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio** della Regione o del Comune interessati. In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e **i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza** e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Si segnala, inoltre, il secondo comma dell'articolo in parola il quale precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza **in contrasto** con le misure statali [...]

**VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania** tutte intese a attuare pienamente le misure governative, introducendo anche misure più restrittive, necessarie nello specifico contesto del territorio della Regione Campania, la cui efficacia è stabilita fino al 14 Aprile 2020;

**RILEVATO** dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenere la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare gli spostamenti delle persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus e lo svolgimento delle attività non essenziali;

**VISTI:**

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario

Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]*”

**CONSIDERATO** che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- la presenza sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

**RITENUTO** che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

**RICHIAMATE** le ordinanze sindacali sin qui emanate in attuazione della specifica finalità sopra espressa e precisamente:

- ORDINANZA N. 11 DEL 11/03/2020, ad oggetto “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 (coronavirus) sul territorio comunale, che ha introdotto particolari misure restrittive per lo svolgimento di attività edilizia;
- ORDINANZA N. 13 DEL 17/03/2020, ad oggetto: “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del covid/2019 (coronavirus) sul territorio comunale - individuazione “percorso protetto” e monitoraggio dell'attività di trasporto merci”
- ORDINANZA N. 14 DEL 17/03/2020, ad oggetto: “DPCM 11.03.2020 Individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza - Disposizioni per gli uffici pubblici comunali ed il personale dipendente, per l'accesso alle strutture comunali e attivazione del lavoro agile”;
- ORDINANZA N. 15 DEL 19/03/2020, ad oggetto: “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale in materia di attività commerciali.”

**PRESO ATTO** che tra le misure adottate ai sensi articolo 1 del citato DPCM 22 marzo 2020, applicabile all'intero territorio nazionale, è disposto che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a

quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

**PRESO ATTO** che con ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25 Marzo 2020 è stato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute

**RILEVATO** che, nel caso specifico dell'Isola di Capri, come già evidenziato nelle ordinanze precedenti n. 11, 13 e 15 lo svolgimento delle attività edilizia, di vendita e di trasporto merci comportano spostamenti di lavoratori di diversa provenienza dalla terraferma, che, essendo effettuati necessariamente con i mezzi di trasporto marittimi, estremamente ridotti a seguito dell'ordinanza regionale n. 14 del 12/03/2020, avvengono contestualmente e comportano tra l'altro inevitabili assembramenti, specialmente con i mezzi del mattino;

**DATO ATTO** che con le precedenti ordinanze si è regolato lo svolgimento delle attività anzidette adottando misure necessarie, da una parte, ad evitare lo spostamento dei lavoratori impegnati in dette attività e, dall'altra, a disciplinare lo svolgimento delle stesse con modalità idonee a garantire nello specifico contesto territoriale le adeguate cautele e prevenzioni attuabili, stante il notevole rischio di diffusione del virus;

**RISCONTRATO** che le misure attuate si sono rivelate utili ed efficaci riducendo notevolmente l'afflusso di persone sull'isola di Capri e consentendo un adeguato controllo e monitoraggio delle presenze e una sorveglianza per una piena attuazione delle misure di contenimento, con applicazione anche delle necessarie sanzioni ai trasgressori;

**PRESO ATTO** che i report della Unità di Crisi della Regione Campania, redatti sulla base del metodo scientifico in uso al team di epidemiologi in seno alla stessa Unità, attestano un trend ancora incrementale dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale trend impone il rafforzamento di misure di distanziamento sociale;

**RITENUTO** che la descritta situazione, a fronte del marcato e diffuso contagio che riguarda tutto il territorio regionale, impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del contagio sull'isola di Capri, tenuto conto anche che è stato rilevato un caso di positività al virus nel limitrofo Comune di Anacapri;

**VISTO**, inoltre, l'art. 87 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, che espressamente prevede:

*“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”;*

**VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania, n. 19 del 20/03/2020** avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19”, con il quale si richiamano “tutte le Amministrazioni pubbliche...al fine di limitare la presenza dei dipendenti e dell'utenza negli uffici, salvo che per i servizi necessari a fronteggiare*

*l'emergenza e per i servizi pubblici essenziali- ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della disciplina statale citata, solo ove non risulti possibile l'erogazione della prestazione in modalità telematica, e comunque previa prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti”*

**ATTESO** che nell'ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al cd "lavoro agile" con l'ordinanza sindacale n. 14 del 17.03.2020 sono stati individuati i servizi indifferibili e con Direttiva del Segretario Generale prot. nr. 6181 del 13.03.2020, sono state fornite disposizioni per l'attivazione e la disciplina del lavoro agile in via provvisoria e d'urgenza;

**DATO ATTO** che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

**PRECISATO** che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Capri;

## **ORDINA**

**Con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020**, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio caprese sono prorogate le ulteriori misure restrittive adottate con le precedenti ordinanze e in particolare:

- ORDINANZA N. 11 DEL 11/03/2020, ad oggetto “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 (coronavirus) sul territorio comunale, che ha introdotto particolari misure restrittive per lo svolgimento di attività edilizia, relativamente alle sole attività edilizie ancora consentite dalla normativa statale e regionale;
- ORDINANZA N. 13 DEL 17/03/2020, ad oggetto: “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 (coronavirus) sul territorio comunale - individuazione “percorso protetto” e monitoraggio dell'attività di trasporto merci”
- ORDINANZA N. 15 DEL 19/03/2020, ad oggetto: “Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale in materia di attività commerciali.”

E' inoltre prorogata la chiusura al pubblico della sede comunale con le modalità di cui all'ordinanza n. 14 del 17/03/2020, nonché di tutti gli altri Uffici e strutture comunali, ivi inclusi il cimitero e i parchi pubblici;

E' prorogato fino al 14 Aprile lo svolgimento di tutte le attività indifferibili ed urgenti da rendersi necessariamente in presenza di seguito individuate:

- Attività della protezione civile;
- Attività della polizia locale e sicurezza urbana e del territorio;
- Attività urgenti dello stato civile, anagrafe, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (previo appuntamento);
- Attività urgenti dei servizi sociali (previo appuntamento);
- Attività del protocollo comunale (previo appuntamento per le consegne manuali);
- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e ambientale;
- Attività di manutenzione urgente e indifferibile sul territorio

Lo svolgimento da parte degli Uffici comunali delle restanti attività sarà assicurato in modalità agile, compatibilmente con la gestione dell'emergenza, secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 14 del 17/03/2020;

La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza e di adottare i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori;

## **AVVISA**

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

## **DISPONE**

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

Al Comando della Polizia Municipale  
Al C.O.C. anche per l'informativa alla popolazione  
Al Commissariato P.S. Capri  
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri  
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri  
All'Ufficio circondariale marittimo  
Alla Regione Campania  
Alla Unità di crisi regionale  
Alla Prefettura UTG di Napoli  
Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

*Capri, li 03/04/2020*

Il Sindaco  
Dott.Marino Lembo  
*Atto sottoscritto digitalmente*